



**COMUNE DI VILLA D'OGNA**  
PROVINCIA DI BERGAMO

Codice Ente **10245**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Adunanza Straordinaria di Seconda convocazione seduta Pubblica**

Sigla <b>C.C.</b>	Numero <b>59</b>	Data <b>29-11-2023</b>	<b>ORIGINALE</b>
----------------------	---------------------	---------------------------	------------------

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) - ANNO 2024.**

L'anno *duemilaventitre* il giorno *ventinove* del mese di *novembre* alle ore *19:30* nella sede comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali; all'appello risultano:

<i>Presenti / Assenti</i>	
<b>PENDEZZA LUCA GIOVANNI</b>	Presente
<b>MOIOLI VERUSKA</b>	Presente
<b>OPRANDI DAVIDE</b>	Presente
<b>LEGRENZI MARA</b>	Presente
<b>BARONCHELLI PAOLO</b>	Presente
<b>BRUSETTI LORENZO</b>	Presente
<b>PASINI EMIL</b>	Presente
<b>NORIS GABRIELE</b>	Presente
<b>BERGAMINI DIEGO</b>	Presente
<b>COMINELLI ORNELLA</b>	Presente
<b>PELIZZARI LUIGI</b>	Presente

*Totale Presenti* 11

*Totale Assenti* 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE **SAIA LEANDRA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Ricontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il SINDACO **PENDEZZA LUCA GIOVANNI** assume la presidenza, dichiarata aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

## PARERE PREVENTIVO

Il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile dell'Area Contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e del TITOLO II del Regolamento dei controlli interni, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per l'adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile  
sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

Addì, 20-11-2023

RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniel Cabrini

Il Sindaco illustra in modo preciso e puntuale il punto posto al n. 7 dell'ordine del giorno;

Quindi,

## ***IL CONSIGLIO COMUNALE***

**PREMESSO** che l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";

**RICHIAMATI** interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge 27/12/2019, n. 160, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

**VISTI**, in particolare, il comma 776 della norma sopra richiamata, in base al quale "per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei commi da 738 a 775, si applicano i commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2006, n. 296" ed il comma 782, in base al quale restano ferme le disposizioni dell'art. 1, comma 728, della Legge 27/12/2017, n. 205, nonché dall'art. 38 del Decreto-legge 26/10/2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 e le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992 direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

**TENUTO CONTO**, altresì, che l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente, è applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto

disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

**RICHIAMATO** il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 19 , in data 20.04.2007;

**RICHIAMATO** il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per il Comune di Villa d'Ogna, adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 26.04.2021 e successive modifiche ed integrazioni, che integra nella materia de qua la disciplina di legge;

**DATO ATTO** che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

**RICHIAMATI** i seguenti commi dell'art. 1, della Legge 27/12/2019, n. 160, relativi alle aliquote e detrazioni del tributo:

- il **comma 748**, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;
- il **comma 749**, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Il comma stabilisce inoltre che la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- il **comma 750**, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il **comma 751**, stabilisce che i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il **comma 752**, che consente ai Comuni di modificare, mediante deliberazione

del Consiglio Comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il **comma 753**, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il **comma 754**, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;

**VISTO** l'art. 1, comma 755, della Legge 27/12/2019, n. 160, in base al quale, a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I Comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

**TENUTO CONTO** che il Comune di Villa d'Ogna non si è avvalso di tale facoltà negli anni successivi al 2015 relativamente agli immobili non divenuti esenti dall'allora vigente TASI a decorrere dal 2016 e che quindi non può avvalersene per gli anni successivi;

**EVIDENZIATO** che l'art. 1, comma 751, della L. 160/2019 sancisce - a decorrere dall'anno d'imposta 2022 - l'esenzione dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni-merce), fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 1, comma 756, della Legge 27/12/2019, n. 160, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- l'art. 1, comma 757, della Legge 27/12/2019, n. 160, il quale prevede che anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

**TENUTO CONTO** che, secondo quanto previsto dalla Risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1/DF del 18 febbraio 2020, "*atteso che la limitazione*

*della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019 dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto –vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante";*

**VERIFICATO** che il decreto suddetto è stata emanato in data 7 luglio 2023 e, pertanto, a decorrere dall'anno d'imposta 2025, come previsto dall'aggiornamento al DL 132/2023 previsto dall'emendamento del Senato del 14.11.2023, le aliquote IMU possono essere approvate adottando la sola diversificazione indicata dal decreto medesimo;

**EVIDENZIATO** che, in caso di mancata pubblicazione, si applicano le aliquote nella misura ordinaria, in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 e così anche per gli anni d'imposta successivi, fino a quando il Comune non provveda ad approvare le aliquote IMU utilizzando il prospetto presente su Portale del federalismo fiscale;

**DATO ATTO** che dall'anno d'imposta successivo all'adozione della procedura suddetta, in conformità alle indicazioni di cui al Decreto del 7 luglio 2023, trova nuovamente applicazione la previsione di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006

**FATTO RILEVARE** che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa;

**ESAMINATO** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, il quale individua le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i Comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

**TENUTO CONTO** che in base all'art. 3 comma 2 del D.M. 7/7/2023, i Comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, comma da 748 a 755, della Legge n. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 del D.M. ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell'art. 2 del medesimo D.M. a partire dalle aliquote dell'anno 2025;

**RILEVATO**, inoltre che, a decorrere dall'anno di imposta 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019 e dell'art. 3, comma 4, del D.M. 7/7/2023, la delibera approvata senza il "prospetto delle aliquote", elaborato attraverso l'applicazione informatica di cui all'art. 3 comma 1 del medesimo D.M., non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi da 761 a 771 della Legge n. 160/2019;

**CONSIDERATO** che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con

comunicato del 21 settembre 2023, ha reso nota l'apertura ai Comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", per mezzo del quale è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

**RILEVATO** che l'art. 3, comma 5, del D.M. 7/7/2023 stabilisce che le aliquote stabilite dai Comuni nel prospetto hanno effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale";

**PRESO ATTO** che dal 22 settembre 2023 fino alla fine del mese di ottobre è stata prevista la fase sperimentale entro cui testare l'inserimento dei dati su Portale del Federalismo simulando l'elaborazione del "prospetto delle aliquote" finale;

**EVIDENZIATO**, tuttavia, che in base alla previsione dell'art. 1, comma 837, lettera b) della Legge n.197/2022: *"in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755", come confermato dall'art. 7, comma 3, del D.M. 7/7/2023, il quale puntualizza altresì che "le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente"*;

**RICHIAMATO** il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021, con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul "Portale del Federalismo Fiscale";

**CONSIDERATE** le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2024, nonché gli obiettivi e le linee programmatiche previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

**VALUTATO** di determinare le seguenti misure di aliquota IMU per l'anno 2024:

<b>N.D.</b>	<b>TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI</b>		<b>Aliquote IMU ‰</b>
1	<b>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA</b> per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	Art. 1, comma 754, L. n. 160/2019	<b>10,60 mille</b>
2	Unità immobiliare nelle <b>cat. A/1, A/8 e A/9</b> adibita ad abitazione	Art. 1, comma 748, L. n. 160/2019	<b>6,00 per mille</b>

	principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7		
	Detrazione fissa per punto 2		Euro 200,00
3	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.	Art. 1 comma 741 lettera c) n. 6) della legge 27.12.2019 n. 160	<b>0,00</b>
4	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale.	Art. 1 comma 747 lettera c) della legge 27.12.2019 n. 160	<b>10,60 per mille ridotta al 50%</b>
5	Fabbricati categoria D, ad eccezione della categoria D/10	Art. 1, comma 753, L. n. 160/2019	<b>10,60 per mille di cui 0,76% riservata allo Stato</b>
6	Aree fabbricabili	Art. 1, comma 754, L. n. 160/2019	<b>10,60 per mille</b>
7	Fabbricati rurali ad uso strumentale	Art. 1, comma 750, L. n. 160/2019	<b>1,00 per mille</b>
8	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	Art. 1, comma 751, L. n. 160/2019	<b>0,00 (ai sensi dell'art.1 comma 751, della legge 160/2019 e s.m.i.)</b>
9	Terreni agricoli	Art. 1, comma 752, L. n. 160/2019	<b>0,00</b>

**RILEVATO** che il comma 777, art. 1 della Legge n. 160/2019, ha ripristinato la potestà regolamentare, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 151, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per il periodo 2024-2026 è fissato al 31/12/2023, salvo proroghe;

**RICHIAMATO** l'art. 13, comma 15, del Decreto-Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, in base al quale: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze*

- Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";

**VISTO** il D.M. del 20 luglio 2021 recante "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane.";

**RICHIAMATI** l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

**VISTO** il parere espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 e art. 147 bis, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e del TITOLO II del Regolamento sui Controlli Interni, inserito nel presente atto;

**VISTO** il parere espresso dall'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A);

**VISTO** l'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**VISTA** la Legge 27 luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il Regolamento comunale in materia di entrate;

**VISTO** il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - IMU;

**VISTO** l'esito della votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti: n. 11

Voti favorevoli: n. 8

Voti contrari: n. /

Astenuti: n. 3 (Bergamini, Cominelli e Pelizzari)

***DELIBERA***



1. Che le premesse, nei presupposti di fatto e nelle ragioni giuridiche, formino parte integrante e sostanziale della presente proposta e ne costituiscano motivazione;
2. Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2024 come di seguito riportato e richiamate le esenzioni di cui all'art. 2 (*assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani e disabili di cui all'art. 1, c. 741, lett. c), n. 6), della Legge n. 160/2019*) e all'art. 5 (*Immobili dati in comodato gratuito ex art. 1, comma 777, lett. e, della Legge n. 160/2019 al Comune esclusivamente per l'esercizio dei relativi scopi istituzionali*) del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - IMU:

<b>N.D.</b>	<b>TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI</b>		<b>Aliquote IMU ‰</b>
1	<b>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA</b> per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	<i>Art. 1, comma 754, L. n. 160/2019</i>	<b>10,60 mille</b>
2	Unità immobiliare nelle <b>cat. A/1, A/8 e A/9</b> adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	<i>Art. 1, comma 748, L. n. 160/2019</i>	<b>6,00 per mille</b>
	Detrazione fissa per punto 2		<b>Euro 200,00</b>
3	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.	<i>Art. 1 comma 741 lettera c) n. 6) della legge 27.12.2019 n. 160</i>	<b>0,00</b>
4	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale.	<i>Art. 1 comma 747 lettera c) della legge 27.12.2019 n. 160</i>	<b>10,60 per mille ridotta al 50%</b>
5	Fabbricati categoria D, ad eccezione della categoria D/10	<i>Art. 1, comma 753, L. n. 160/2019</i>	<b>10,60 per mille di cui 0,76% riservata allo Stato</b>
6	Aree fabbricabili	<i>Art. 1, comma 754, L. n. 160/2019</i>	<b>10,60 per mille</b>
7	Fabbricati rurali ad uso strumentale	<i>Art. 1, comma 750, L. n. 160/2019</i>	<b>1,00 per mille</b>

8	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	<i>Art. 1, comma 751, L. n. 160/2019</i>	<b>0,00</b> <b>(ai sensi dell'art.1 comma 751, della legge 160/2019 e s.m.i.)</b>
9	Terreni agricoli	<i>Art. 1, comma 752, L. n. 160/2019</i>	<b>0,00</b>

3. Di intendere richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le agevolazioni e le detrazioni previste per legge;
4. Di prendere atto che dal 22 settembre 2023 fino alla fine del mese di ottobre è stata prevista la fase sperimentale entro cui testare l'inserimento dei dati simulando l'elaborazione del "prospetto delle aliquote" finale che dovrà essere allegato alla deliberazione di Consiglio per costituirne parte integrante e sostanziale;
5. Di prendere atto dell'aggiornamento al DL 132/2023 previsto dall'emendamento del Senato n.899 del 14.11.2023 che impone che le aliquote IMU debbano essere approvate obbligatoriamente tramite il prospetto del Ministero sul Portale del Federalismo fiscale solo dall'anno 2025.
6. Di dare mandato al responsabile competente di caricare la presente sul Portale del Federalismo fiscale entro il 14 ottobre 2024.

Successivamente, su proposta del Sindaco,

## ***IL CONSIGLIO COMUNALE***

CON separata votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano da tutti i consiglieri presenti e votanti

## ***D I C H I A R A***

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 stante l'urgenza di dare immediata attuazione al presente atto, al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

IL SINDACO  
LUCA GIOVANNI PENDEZZA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
LEANDRA SAIA

---

**CERTIFICATO DI ESEGUIBILITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Addì, 29-11-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
LEANDRA SAIA

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del T.U. Ordinamento Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
LEANDRA SAIA

---

**RELATA DI PUBBLICAZIONE:** Si certifica che questa deliberazione, è stata affissa in copia all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addì,

per IL RESPONSABILE DELL'ALBO  
IL FUNZIONARIO INCARICATO  
Eugenia Stabilini